AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Delibera n. 405 del 21 ottobre 2026

Parere motivato ai sensi dell'articolo 220 comma 3 d.lgs. 36/2023

Fascicolo 5435/2026
(da citare nel riscontro)

Oggetto

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, suddiviso in n. 7 Lotti, indetta dalla società *omissis* – BC884143CF.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
Visto il "*Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, adottato con Delibera ANAC 268/2023;
Visti la documentazione di gara reperita su piattaforma telematica, tra cui il bando pubblicato in PVL – ANAC, a seguito di rettifica, il 29.07.2026, con scadenza delle offerte prevista per il 13.10.2026, la segnalazione pervenuta all'Autorità in data 11.09.2026, prot. I ANAC 84917 e gli esiti istruttori del procedimento in oggetto, condotto dall'Ufficio vigilanza collaborativa, vigilanze speciali, concessione e PPP e pareri motivati.

1. La *lex specialis* di gara e le risultanze istruttorie

L'affidamento in esame ha ad oggetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori, bandita dalla società *omissis* per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito dello sviluppo delle opere pubbliche e di interesse pubblico previste nei progetti di rigenerazione dell'ex sito espositivo di Expo Milano 2015, denominato "MIND Milano Innovation District" e del progetto "Parco Cardano", suddivisa i n. 7 lotti, per un importo totale di euro 33.500.000,00.
I sette lotti hanno ad oggetto la pianificazione e progettazione urbanistica, la progettazione architettonica e delle infrastrutture, la progettazione del paesaggio, la verifica della progettazione, il supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione

(project management), la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, il collaudo delle opere.

Con nota istruttoria del prot. I ANAC n. 92184 del 1.10.2026, l'Autorità ha chiesto alla stazione appaltante chiarimenti in ordine ad alcune criticità dell'affidamento in oggetto, con particolare riferimento all'utilizzo dello strumento dell'Accordo quadro, alla disciplina dei requisiti di partecipazione, ai criteri di valutazione dell'offerta, al requisito di capacità economica relativo alla verifica della progettazione, al requisito BIM/Ogi.
La *omissis*, con nota di riscontro prot. I ANAC n. 93407 del 6.10.2026 e successivamente integrata con nota prot. I ANAC n. 95211 del 9.10.2026, ha sostenuto la legittimità dei requisiti previsti dalla lex specialis, rivendicando, in ogni caso, il ragionevole esercizio della propria discrezionalità tecnica nella loro individuazione.

2.L'illegittimità del par. 2.7.2 del Capitolato prestazionale.

La previsione contenuta nel par. 2.7.2 del Capitolato prestazionale, con riferimento al Lotto 7 (collaudo), e alla composizione del Gruppo di lavoro per l'esecuzione dei Contratti Applicativi, con quale si richiede quale requisito di idoneità professionale il possesso di un'anzianità di abilitazione professionale di almeno "dieci anni" per i servizi di collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti si pone in violazione della ratio sottesa all'art. 14, comma 3, dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
La stazione appaltante, nel riscontro fornito, riferisce di aver esteso ai collaudatori tecnico-amministrativi e tecnico-funzionali il requisito decennale previsto per il collaudo statico, in considerazione dell'integrazione funzionale tra le tre figure nell'ambito dell'organo di collaudo e della necessità di garantire un'omogeneità di esperienza tra i componenti, tenuto conto del ruolo di sintesi finale attribuito al collaudatore tecnico-amministrativo. Parimenti, precisa che il requisito non attiene alla capacità dell'operatore economico, ma alla composizione del gruppo di lavoro da mettere a disposizione per l'esecuzione.
Le giustificazioni rappresentate dalla stazione appaltante, non legittimano il mancato rispetto della normativa.
Preliminarmente, appare necessario richiamare la normativa di riferimento, con particolare riguardo ai requisiti previsti per lo svolgimento degli incarichi di collaudo e ai limiti entro i quali le stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali di partecipazione.
In particolare, l'art. 14, comma 3, dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, dedicato specificatamente all'esecuzione dell'appalto, individua, quale requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo, il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e,

per i soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

Tale previsione si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato dagli artt. 10 e 100 del medesimo decreto.

L'art. 10, co. 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023, prevede che "*Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese*".

Inoltre, l'art.100, co. 11, del D. Lgs. N. 36 del 2023, come modificato dal decreto correttivo n. 209/2024, prevede che "(…) *per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati."*; nel successivo comma 12 viene poi precisato che, "*salvo quanto previsto dall'art. 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono* ***esclusivamente*** *i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo*".

Sul punto, e in particolare con riguardo alla tassatività dei requisiti speciali di partecipazione, vi è un consolidato orientamento dell'Autorità secondo cui la disciplina del d.lgs. n. 36/2023 non consente alle stazioni appaltanti di prevedere requisiti di partecipazione diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dall'art. 100, fatte salve le eccezioni ivi richiamate, limitandone conseguentemente la discrezionalità nella fissazione dei requisiti di partecipazione (cfr. Bando tipo ANAC n. 1; delibere ANAC n. 375/2025, n. 563/2024, n. 284/2025, n. 505/2024, n. 395/2024 e n. 203/2025; atto del Presidente dell'11 ottobre 2023, nonché i diversi precedenti ivi richiamati).

La disciplina richiamata impone, pertanto, di verificare che i requisiti prescritti dalla *lex specialis* rispettino le previsioni normative applicabili e non introducano restrizioni ingiustificate alla partecipazione, in contrasto con i principi di proporzionalità, concorrenza e massima apertura del mercato.

Ne deriva, che la suddetta previsione, nella misura in cui richiede un'anzianità di abilitazione professionale almeno decennale, in luogo del requisito quinquennale

previsto dall'art. 14, comma 3, dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, introduce una condizione più restrittiva rispetto a quella stabilita dalla disciplina di settore. La clausola determina, pertanto, un'indebita limitazione della platea dei potenziali concorrenti, precludendo la partecipazione agli operatori economici che, pur in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non soddisfino l'ulteriore requisito decennale prescritto dalla *lex specialis*.

Il prescritto requisito deve essere valutato, inoltre, alla luce dei principi sopra richiamati, che circoscrivono la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei requisiti di partecipazione. Sebbene quest'ultima possa individuare le condizioni necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, tale facoltà non può tradursi nell'introduzione di requisiti ulteriori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla disciplina applicabile, in assenza di un fondamento normativo e nel mancato rispetto dei principi di proporzionalità e concorrenza.

La *ratio* pro-concorrenziale della disciplina mira, infatti, a garantire la massima partecipazione possibile alle gare, evitando che condizioni non adeguatamente giustificate restringano la platea dei potenziali concorrenti. In tale prospettiva, l'introduzione di un requisito di anzianità professionale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore incide sulla possibilità di partecipazione alla procedura, senza che la mera previsione nella *lex specialis* possa, di per sé, legittimarne l'introduzione.

3. La sussumibilità della violazione nell'alveo delle fattispecie legittimanti

Pertanto, la citata clausola è sussumibile nell'alveo applicativo **dell'art. 6 co. 1 lett. a) e lett. i)** del "*Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, adottato con Delibera ANAC 268/2023, a mente del quale costituisce grave violazione legittimante l'adozione di un parere motivato, la previsione nell'ambito della lex specialis di gara di "*clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza*".

Risulta infatti evidente che la previsione di una clausola che impone un'anzianità di abilitazione professionale almeno decennale, in luogo del requisito quinquennale previsto dalla normativa di settore, introduce una condizione ingiustificatamente restrittiva della partecipazione, in contrasto con i principi di accesso al mercato, proporzionalità e concorrenza, precludendo la partecipazione agli operatori economici che, pur in possesso dei requisiti normativamente previsti, non soddisfino l'ulteriore requisito imposto dalla *lex specialis*.

Pertanto, **la stazione appaltante è invitata ad annullare in autotutela gli atti di gara, relativamente al lotto 7** (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali *medio tempore* adottati) e in sede di riedizione della gara, si ***raccomanda*** di conformarsi alle osservazioni espresse.

4. Ulteriori criticità

L'esame della documentazione di gara ha evidenziato la sussistenza di ulteriori criticità non chiaramente sussumibili nell'alveo applicativo dell'art. 6 del citato Regolamento dell'Autorità e che cionondimeno gravano l'affidamento.

4.1. Violazione del Bando tipo ANAC n. 2 del 2026 (Delibera n. 153 del 15 aprile 2026). Illegittima limitazione temporale della valutazione delle esperienze pregresse.

Il documento di gara disciplinante i criteri di valutazione delle offerte introduce limiti temporali per la valutazione dei servizi pregressi, pari a dieci anni per i Lotti 5, 6 e 7 e a quindici anni per i Lotti 2, 3 e 4.

La previsione in esame si pone in contrasto con le indicazioni del Bando tipo ANAC n. 2/2026 (cfr. par. 16), che, nell'ambito del criterio di valutazione della «Professionalità e adeguatezza dell'offerta», non contempla limiti temporali per la valutazione dei servizi pregressi.

Quest'ultimo infatti chiarisce che "*i servizi affini valutabili ai fini del criterio della "professionalità e d adeguatezza dell'offerta" non si intendono limitati ad un arco temporale riferibile ai dieci antecedenti all'indizione della procedura di gara – come stabilito dall'art. 40 comma 1 bis dell'allegato II.12, relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale – e devono essere tali da dimostrare che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante*" (cfr. al riguardo anche la Nota Presidenziale ANAC del 17 gennaio 2023 fasc. 3356/2022).

Si precisa, al riguardo, che sebbene i limiti introdotti dalla stazione appaltante non precludano la partecipazione degli operatori economici, essi nondimeno condizionano significativamente la possibilità di valorizzare le esperienze professionali maturate, incidendo sulla capacità dei concorrenti di dimostrare, attraverso il proprio curriculum professionale, l'adeguatezza e la qualità delle prestazioni offerte. Ne consegue che l'introduzione di simili restrizioni temporali, alla luce inoltre, del peso del punteggio riservato al suddetto criterio ai fini della valutazione dell'offerta, può penalizzare gli operatori economici in possesso di esperienze pertinenti e qualificate, ma maturate al di fuori dell'arco temporale individuato dalla stazione appaltante, con conseguenti ricadute sulla valutazione qualitativa delle offerte e sulla parità di trattamento tra i concorrenti.

4.2. Violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza della procedura – Inadeguatezza del collegamento alla documentazione di gara pubblicato sulla PVL.

Si rileva, infine, la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, in ragione della presenza, sulla PVL dell'ANAC, di un collegamento che rinvia alla home page della piattaforma di ARIA S.p.A., gestore della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) utilizzata dalla società *omissis*, anziché alla pagina dedicata alla specifica procedura.

In riferimento agli obblighi di pubblicità legale si fa rinvio al Comunicato del Presidente del 24.1.2024 e alla FAQ F.10 pubblicata sul sito dell'Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici), ove è chiarito che "*La stazione appaltante/ente concedente deve inserire, tra i dati da trasmettere a BDNCP ai fini della pubblicazione su PVL, il collegamento ipertestuale ai documenti della procedura, come richiesto dall'art. 27, comma 3, e dall'art. 85 comma 4, del Codice. Questo link deve consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura. Non può considerarsi sufficiente a tale fine l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente*".

Non solo l'articolo 27, comma 3, del Codice prevede che la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e che essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP. Pertanto, si chiarisce, che si tratta di prescrizione normativa puntuale che esula dalle singole valutazioni di opportunità della stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra, *pro-futuro*, si *invita* ad uno scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità, procedendo, se del caso, con la modifica del link sulla PVL e alla rettifica del bando pubblicato in GUUE.

Per tutto quanto esposto,

DELIBERA

- di trasmettere il presente parere motivato, ai sensi dell'art. 220, co. 3 d.lgs. 36/2023 alla stazione appaltante, invitandola all'annullamento di tutti gli atti di gara, relativamente al lotto 7 (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali *medio tempore* adottati), stante la presenza dei vizi gravanti la *lex specialis* esposti in parte

motiva, riconducibili alle fattispecie legittimante di cui all'art. 6 co. 2 lett. i) del Regolamento ANAC adottato con Delibera 268/2023;

- di raccomandare, in occasione della riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce delle criticità evidenziate nella presente delibera ai sensi del richiamato art. 220, co. 3 d.lgs. 36/2023 di assegnare un termine di **20 giorni** dalla ricezione del presente parere per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l'Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata;
- in riferimento agli altri lotti si osserva che gli stessi appaiono viziati dalle criticità esposte e si raccomanda una rivalutazione della disciplina di gara, ai sensi dell'art. 222 co. 13 D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 9 del sopra richiamato Regolamento ANAC, di invitare la stazione appaltante a trasmettere, in ogni caso, gli ulteriori atti e provvedimenti eventualmente adottati nell'ambito della procedura di gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento ANAC sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220 d.lgs. 36/2023 dispone la pubblicazione del presente parere motivato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 ottobre 2026
Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente